

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato un nuovo principio contabile - l'OIC 9 - per la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli OIC 16 (nella sua versione rivista del 13 luglio 2005) e 24 (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005). Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Il nuovo principio propone il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli.
3. Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è modulata l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la previsione di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
4. Rispetto alla versione posta in consultazione nel 2013 le principali modifiche apportate sono le seguenti:
 - la definizione di valore equo è stata coordinata con quella contenuta nell'IFRS 13 *Fair Value Measurement*;
 - è stata meglio specificata la definizione di capacità di ammortamento;
 - gli indicatori di perdita previsti per l'approccio semplificato sono stati resi omogenei rispetto a quelli previsti per l'approccio di riferimento.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2
DEFINIZIONI	3-8
CLASSIFICAZIONE	9
DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	10-25
Profili generali.....	10-11
Indicatori di potenziali perdite di valore.....	12-14
Determinazione del valore recuperabile.....	15-16
Determinazione del valore equo (<i>fair value</i>).....	17
Determinazione del valore d'uso.....	18-22
Rilevazione di una perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento.....	23-24
Ripristino del costo.....	25
APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	26-31
Soggetti abilitati.....	26
Indicatori di potenziali perdite di valore.....	27
Valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni.....	28-31
NOTA INTEGRATIVA	32-34
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	35
APPENDICE A - LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B – ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	
APPENDICE C – CASI APPLICATIVI	
APPENDICE D – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
Il principio si applica ai fini della valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Nel caso in cui un altro principio contabile regoli un aspetto specifico della disciplina delle perdite durevoli di valore, la società fa riferimento a quel principio per il trattamento contabile della fattispecie particolare.

DEFINIZIONI

3. *Perdita durevole di valore*
Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.
4. *Valore recuperabile*
Si definisce valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita.
5. *Valore d'uso*
Si definisce valore d'uso il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa.
6. *Valore equo (fair value)*
Il valore equo (*fair value*) è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata.
7. *Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)*
Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
8. *Capacità di ammortamento*
La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento

è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

CLASSIFICAZIONE

9. Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c), se riconducibili alla gestione ordinaria, o nella voce E21, se di natura straordinaria. Analogamente, i ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 se la precedente perdita di valore era riconducibile alla gestione ordinaria, o nella voce E20 se la precedente perdita di valore era di natura straordinaria.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Profili generali

10. Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
11. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.

Indicatori di potenziali perdite di valore

12. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
13. Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
 - a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
 - b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
 - c. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;
 - d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della

società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);

- e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
 - f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
14. Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

Determinazione del valore recuperabile

15. Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo valore equo e il suo valore d'uso. Se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a "una attività" riportati nei paragrafi da 12 a 22 devono essere letti come riferimenti anche a "un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC)".
16. Non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il valore equo approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo.

Determinazione del valore equo (*fair value*)

17. Il valore equo è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del valore equo di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.
- Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo sono sottratti i costi di vendita.

Determinazione del valore d'uso

18. Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività.

Il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:

- a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e
- b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

19. Nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono:

- a. le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- b. le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
- c. i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

La società utilizza i piani o le previsioni approvati dall'organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. In linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni.

Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società può estrapolare le proiezioni fondate su piani o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.

20. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono:

- a. i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento,
- b. pagamenti o rimborsi fiscali,
- c. investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata.

21. I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

- a. una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o
- b. il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.

22. Il(i) tasso(i) di sconto usato(i) ai fini del calcolo del valore attuale è(sono) il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti del mercato:

- a. del valore temporale del denaro, e
- b. dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state

rettificate.

Il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d'uso di un'attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificare, per evitare duplicazioni. Il tasso di sconto riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività simili o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale della società.

Rilevazione della perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento

23. La perdita durevole di valore rilevata su un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:
 - a. in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
 - b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.
24. Ai fini della verifica della sua recuperabilità l'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento. Può verificarsi che l'UGC a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società. L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità.

Ripristino del costo

25. L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile.

APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Soggetti abilitati

26. Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:
 - numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
 - totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,

– ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro,

hanno l'opzione di non applicare i paragrafi da 12 a 24 e di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento. Rimangono applicabili anche in questo caso le disposizioni contenute nel paragrafo 25 in tema di ripristino del costo.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:

- a) l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società;
- b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio *benchmark*.

Qualora la condizione di cui alla lettera a) non sia soddisfatta, si raccomanda comunque di effettuare la verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda, ai sensi di quanto indicato dal paragrafo 28.

Indicatori di potenziali perdite di valore

27. Ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:

- a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- d. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- e. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,

- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
- f. dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni

28. Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del valore equo) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio. La verifica della sostenibilità degli investimenti è, pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d'azienda e si rende necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (quali, ad esempio, gli oneri finanziari).
29. Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente. Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.
30. L'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni.
31. Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite. L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.

NOTA INTEGRATIVA

32. L'articolo 2427 codice civile, al numero 3-bis) impone di indicare nella nota integrativa:
“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;”.
33. Nella nota integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:
- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
 - al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed
 - al tasso di attualizzazione applicato.
- Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del valore equo (*fair value*).
34. Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa e indicano la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri. Si forniscono, inoltre, informazioni circa le decisioni assunte in merito all'ultimo capoverso del paragrafo 26.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

35. L'OIC 9 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A - LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA


L'articolo 2426, comma 1, codice civile richiede quanto segue:

“3) l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”.

Con riferimento alle svalutazioni per perdite durevoli, l'articolo 2427 codice civile, al numero 3-bis), richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”.

APPENDICE B - ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE



APPENDICE C – CASI APPLICATIVI

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

CASO 2

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

APPENDICE D – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE

1. Il nuovo principio propone il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli *standard setters* più importanti a livello globale.
2. Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di minori dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
3. Pertanto, con riferimento al valore d'uso, l'orientamento assunto è stato quello di utilizzare:
 - il concetto di valore d'uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le cd *large companies* ai sensi della direttiva contabile europea;
 - il concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti.
4. La scelta muove dal presupposto che entrambe le configurazioni di valore appaiono compatibili con il dettato codicistico, ed in particolare con la disposizione di cui all'articolo 2427 (n. 3-bis), che richiede che sia fornita in nota integrativa un'informativa della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore “facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato”.

In particolare, non sussistono dubbi circa il fatto che entrambi gli approcci conducano all'individuazione di perdite qualificabili come “durevoli”, in quanto subordinano la determinazione del valore d'iscrizione in bilancio del cespite alla verifica dell'esistenza di benefici futuri che consentono di recuperare, in termini economici, tale investimento. Nei casi in cui il valore d'uso garantisca la copertura del valore netto contabile (e, quindi, sia espressivo di una capacità di generare valore nel tempo intrinsecamente legata ad una prospettiva di medio/lungo termine), non assumono alcun rilievo le oscillazioni che il valore di mercato/realizzo del cespite potrebbe subire (oscillazioni – al contrario – che sarebbero capaci di generare perdite nel caso di elementi patrimoniali iscritti nell'attivo circolante).
5. Rimane inteso che l'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e che la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.
6. Vale, in particolare, osservare che:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, si consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC.

7. Si può, inoltre, osservare che l'attivo immobilizzato delle società che non superano i limiti della categoria delle *large companies* ha una struttura il più delle volte semplificata, nella quale gli immobili ricoprono un ruolo spesso preponderante. Ciò rende inopportuno imporre una metodologia di verifica particolarmente complessa, a causa dei costi rilevanti che comporterebbe in comparazione ai costi amministrativi di norma sostenuti da queste aziende. Del resto, nelle condizioni appena descritte, i risultati cui pervengono i due metodi di calcolo sono simili.
8. L'unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l'approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità.
9. La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere "definitiva", ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell'immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l'obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.
10. Gli indicatori di perdita presi a riferimento nella proposta di principio si caratterizzano per non imporre la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di certe condizioni, ma costituiscono soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il predetto test abbia avuto un esito negativo, e – quindi – nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio. Quest'approccio garantisce, in definitiva, che flessioni temporanee della capacità di produrre flussi in entrata o variazioni, sempre temporanee, sfavorevoli dei tassi di

interesse, ove recuperabili in termini di valore con successive variazioni positive, non producono svalutazioni per perdite durevoli. Resta inteso, pertanto, che le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. Sarà la misurazione attraverso l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile a quantificare la perdita e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole.